

CITTA' DI ADRIA
(PROVINCIA DI ROVIGO)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI (Art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241).

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1

FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinati dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2

LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme in denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- interventi straordinari,
- interventi speciali,
- prestazione di servizi,
- concessione di beni in uso e comodato,
- altre forme riconducibili a quelle precedenti.

ART. 3

DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- le persone fisiche,
- gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza fini di lucro, ivi compresi i comitati, le cooperative, le associazioni ed i gruppi anche di volontariato sociale,
- gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici.

ART. 4

MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

TITOLO II
PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 5

AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale, nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche e sociali.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale e' necessario che:

- a) il richiedente sia residente o abbia il domicilio di soccorso nel Comune fatta eccezione per l'ipotesi prevista al 3 comma del successivo art. 7;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili oltre l'alloggio adeguato o automezzi strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune dara' avvio alla procedura per la chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente sosterra' a proprio carico.

ART. 6

REDDITO MINIMO VITALE E SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

Il Comune al fine di consentire a tutti i cittadini residenti la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico, puo' concedere contributi per il raggiungimento del "reddito minimo vitale".

Il reddito minimo vitale e' calcolato su una quota base mensile pari all'importo del trattamento di pensione

sociale in vigore al primo gennaio di ogni anno, maggiorata, qualora il nucleo familiare sia composto da piu' di una persona, del 50% per il secondo componente e di un ulteriore 20% per ogni altro componente.

Per la determinazione del reddito reale del nucleo familiare si terra' conto dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti e gli eventuali sussidi assistenziali e/o previdenziali percepiti mensilmente da ogni componente del nucleo familiare procedendo nel caso che il reddito non sia documentato ad accertamenti e deduzioni d'ufficio.

L'entita' del sussidio mensile di base e' determinata dalla differenza tra il minimo vitale ed il reddito reale del nucleo familiare.

Qualora le concrete disponibilita' di bilancio risultassero insufficienti in rapporto al numero degli aventi diritto all'intervento, la Giunta Comunale potra' disporre una riduzione proporzionale del contributo spettante tenendo tuttavia in debita considerazione eventuali oneri per il nucleo familiare derivanti da situazioni di malattia, di handicap e di grave disagio economico.

La durata del sussidio mensile viene fissata per un periodo non superiore ad un anno.

ART. 7

INTERVENTI STRAORDINARI

In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale puo' deliberare interventi economici di carattere straordinario a favore di soggetti residenti in stato di bisogno, tenendo conto:

- delle concrete disponibilita' di bilancio;
- della tipologia dell'intervento richiesto;

- del reddito reale del nucleo familiare del richiedente;
- di eventuali contributi in precedenza o tutt'ora percepiti ad analogo od altro titolo dal nucleo familiare del richiedente.

Tali interventi possono essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (fornitura pasti, buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, agevolazioni od esonero dal pagamento della quota posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi comunali, esonero dal pagamento del ticket sanitario per i cittadini non pensionati, ecc.)

Interventi economici di carattere straordinario e forme indirette di aiuto, quali la fornitura di pasti o di buoni per l'acquisto di generi alimentari, in casi particolari ed eccezionali, possono essere disposti anche in favore di nomadi, stranieri ed apolidi, nel limite delle provvidenze erogabili a tale titolo in relazione a quanto previsto con formale atto deliberativo.

In casi urgenti ed eccezionali, il Sindaco o l'Assessore competente possono disporre, con provvedimento scritto, la concessione "una tantum" di somme in denaro a favore di persone in stato di impellente necessita', attraverso l'Ufficio Economato, sino ad un massimo di L. 300.000 e nel limite della somma annua impegnata su apposito fondo istituito allo scopo con formale provvedimento deliberativo.

ART. 8

SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI E MINORI IN ISTITUTO

Il Comune interviene nei ricoveri in istituto di inabili e minori mediante pagamento totale o integrazione della retta per il loro mantenimento presso Case di Riposo, Istituti di rieducazione, Comunita' alloggio, Case accoglienza e strutture analoghe.

La Giunta Comunale determina caso per caso l'entita' dell'intervento in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilita' finanziarie del richiedente;
- alla necessita' di assicurare al ricoverato anziano per le sue minute spese un somma in danaro in conformita' a quanto stabilito dalla Regione (v. L.R. n. 22 / '89);
- alle possibilita' economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

ART. 9

SERVIZI SOGGIORNI-VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani di usufruire di periodi di soggiorno climatico in localita' idonee.

Il servizio suddetto puo' essere rivolto anche a favore di minori quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verra' attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attivita' coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi culturali e del tempo libero.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori e' teso a realizzare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e creare occasione di svago.

L'iniziativa dovra' essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici.

Gli avvisi predetti dovranno chiaramente indicare le condizioni ed requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

La quota di contribuzione ad ogni soggiorno, che non potra' essere inferiore ai minimi stabiliti dalla legge, e' determinata di volta in volta dalla Giunta Comunale e sara' posta a carico dei partecipanti.

La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo puo' prevedere particolari agevolazione a favore delle persone che versano in condizione di bisogno.

ART. 10

INTERVENTI SPECIALI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Per l'erogazione di provvidenze speciali si fara' in particolare riferimento:

- alla legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni per i contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari;
- alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- alla L.R. 30 gennaio 1990, n. 9 per interventi a favore degli italiani all'estero;
- alla L.R. 28/91, per contributi alle persone non autosufficienti assistite a domicilio;
- alle disposizioni regolamentari e/o legislative vigenti in specifiche materie.

Alle famiglie affidatarie dei minori, il cui affido sia stato disposto dalle competenti autorità (Tribunale per i Minori, Servizio Sociale, U.L.S.S. e Giudice Tutelare), puo' essere corrisposto un contributo economico mensile fino ad un massimo di L. 500.000 oltre alle spese per la stipula di adeguata polizza assicurativa a favore del minore.

L'entita' del contributo, entro il limite massimo anzidetto, e' stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale tenendo conto delle particolari condizioni anche economiche del nucleo familiare affidatario.

CAPO II IL PROCEDIMENTO

ART. 11

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE ASSISTENZIALI

Il procedimento per l'ammissione ai contributi economici e provvidenze contemplati al capo I del presente titolo si articola, di norma, attraverso le seguenti fasi:

- a) INIZIATIVA. Il procedimento ha inizio su richiesta dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (Servizio sociale, Enti, Associazioni di volontariato, ecc.). A' sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione provvedera' a dare notizia all'interessato dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- b) FASE ISTRUTTORIA. I Servizi sociali del Comune procedono all'istruttoria della pratica valutando le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento ed accertando i fatti con la raccolta della documentazione necessaria (ad es.: certificati di pensione, stato di famiglia, dichiarazione dei redditi, cartelle cliniche, ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 241/1990 soprarichiamata. L'istruttoria dovra' essere completata con un rapporto sufficientemente documentato circa gli accertamenti effettuati e le condizioni di ammissibilita' ed i requisiti di legittimazione della richiesta esaminata.
- c) FASE DECISORIA. La pratica debitamente istruita con la relativa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/1990 e' trasmessa alla Giunta Comunale per l'adozione di formale provvedimento.

d) COMUNICAZIONE. Il procedimento deve obbligatoriamente concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato del quale e' garantita la comunicazione all'interessato nei modi e nelle forme previste dalla legge 241/1990.

Il procedimento anzidetto non si applica nell'ipotesi prevista al comma IV del precedente art. 7 ed alla fornitura di pasti o di buoni per l'acquisto di generi alimentari di cui e' detto al comma III del medesimo articolo.

ART. 12

VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Comune, a mezzo dei propri Uffici, effettua verifiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento ed il permanere delle condizioni che lo hanno legittimato.

TITOLO III

BENEFICI A PERSONE, ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.

CAPO I PROVVIDENZE NEL SETTORE SCOLASTICO, EDUCATIVO,
FORMATIVO E CULTURALE

ART. 13

SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune, in considerazione del carattere di pubblico servizio e dell'importante funzione sociale, svolta, nell'ambito locale, dalle scuole materne non statali, puo' stipulare con esse apposite convenzioni per garantirne, nell'interesse della comunita', la continuita' e regolarita' di funzionamento in vista di pubbliche finalita' nel campo formativo educativo.

Il Comune puo', altresì, erogare alle scuole materne private contributi finalizzati alla conservazione e manutenzione degli edifici utilizzati per l'attivita' didattica, delle relative attrezzature ed impianti compresi gli oneri per il loro funzionamento (riscaldamento, energia elettrica, acqua) e l'acquisto di materiale didattico e d'uso.

Le scuole materne private funzionanti nel territorio comunale, ai fini di ottenere eventuali contributi, dovranno presentare apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno corredandola con relazione illustrativa sull'attivita' didattica formativa svolta, con preventivo analitico degli interventi che intendono realizzare e/o consuntivo documentato delle spese sostenute per il funzionamento degli impianti e/o l'acquisto di materiale didattico e d'uso.

L'entita' del contributo sara' determinata con deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente alle disponibilita' finanziarie del Comune per interventi nel settore scolastico ed al numero delle richieste pervenute, sino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Nella determinazione del contributo la Giunta terra' conto del numero dei bambini iscritti e frequentanti e della quantita' e qualita' delle attivita' svolte.

Costituira' titolo preferenziale la realizzazione di interventi volti a favorire l'accoglimento e l'inserimento di bambini portatori di handicap.

I contributi per interventi da realizzare saranno erogati a consuntivo, su presentazione di regolare documentato rendiconto, e potranno essere proporzionalmente ridotti rispetto all'impegno assunto su preventivo, qualora risultino inferiori per entità e qualità all'originaria previsione.

ART. 14

AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte di studenti residenti, capaci e meritevoli, il Comune può concedere sussidi, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dall'art. 7 del presente regolamento, alle famiglie in disagiate condizioni economiche che presentino istanza per l'acquisto di libri e di materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto.

Il Comune può inoltre istituire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegni e borse di studio annuali, cumulabili con altri benefici, da attribuire, secondo criteri predeterminati tenendo anche conto di particolari situazioni di disagio economico familiare e sociale, a studenti residenti, capaci e meritevoli delle scuole dell'obbligo, delle scuole secondarie di secondo grado e delle strutture di formazione professionale funzionanti nel territorio comunale.

L'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante apposito bando nel quale dovranno essere chiaramente indicati, oltre ai criteri per l'assegnazione, i requisiti e le condizioni per usufruire del beneficio.

ART. 15

ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO

Il Comune può erogare contributi o provvedere all'acquisto diretto di beni in favore delle scuole materne statali, elementari, medie inferiori e superiori di competenza (Ist. Magistrale, Ist. Professionale e Liceo Ginnasio) sulla base di programmi

di attivita', di necessita' o particolari iniziative complementari ed integrative volte a qualificare il sistema scolastico e formativo.

I contributi anzidetti non potranno complessivamente superare il 1% delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole nell'anno precedente.

ART. 16

PROVVIDENZE PER ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC.

Il Comune puo' sostenere gli enti, le cooperative, le associazioni, i comitati e i gruppi anche di volontariato che operano, senza fini di lucro, nel territorio comunale nel campo culturale e artistico nei suoi molteplici aspetti disponendo l'erogazione di provvidenze in loro favore.

Il beneficio puo' essere concesso anche a persone a sostegno di singole iniziative purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalita' da perseguire dal Comune.

Per accedere alle eventuali provvidenze, gli interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno corredandola di esauritiva, ancorché sintetica, relazione illustrativa in ordine:

- alle caratteristiche distintive dell'ente, associazione, comitato, ecc. sia sotto l'aspetto costitutivo che organizzativo nonché alle finalita' perseguite ed alle risorse disponibili;
- alla qualita' e quantita' delle attivita' da svolgere ed al relativo calendario;
- alle finalita' ed ai risultati che con l'iniziativa si intendono raggiungere;
- alla stima degli oneri finanziari da sostenere.

L'entita' del contributo sara' determinata con deliberazione della Giunta Comunale in relazione al numero di richieste pervenute ed alle concrete risorse finanziarie che possono essere destinate agli interventi di cui trattasi in rapporto alle esigenze complessive di bilancio.

Nella quantificazione del contributo la Giunta Comunale
terra' conto:

- della rilevanza dell'iniziativa dando preferibilmente
la preferenza a quelle a carattere di riconosciuta
tradizione;
- alla conformita' dell'intervento alle funzioni ed
agli obiettivi della programmazione comunale;
- all'entita' degli oneri finanziari che l'iniziativa
comporta per il promotore.

CAPO II BENEFICI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE,
RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

ART. 17

PROVVIDENZE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI,
ECC.

Il Comune riconosce alla pratica sportiva, alle attivita' motorie e ricreative e del tempo libero il carattere di servizio sociale in quanto favoriscono, nel rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di socializzazione e di formazione umana, civile e fisica della persona.

In considerazione dell'aspetto sopraevidenziato, il Comune puo' sostenere societa', associazioni, comitati, gruppi, ecc. che operano, senza fini di lucro, nel territorio comunale del campo delle attivita' sportive, ricreative e del tempo libero mediante erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo, promozione e diffusione di tali specifiche attivita'.

Per accedere agli eventuali benefici gli interessati dovranno presentare apposita istanza nei modi e termini previsti al comma 3° del precedente art. 16.

L'entita' del contributo sara' determinata dalla Giunta comunale con gli stessi criteri previsti al comma 4° dell'art. 16 del presente regolamento, tenendo conto:

- dell'idoneita' dell'iniziativa a rendere accessibile l'attivita' da parte di tutti i cittadini;
- del carattere socio-educativo e di aggregazione dell'intervento;
- degli oneri finanziari che il progetto comporta per il promotore.

Le attivita' rivolte al recupero ed all'integrazione degli handicappati e di persone in situazioni di disagio psico-sociale saranno prese in considerazione prioritaria.

ART. 18

UTILIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI

Ai fini di una razionale utilizzazione e migliore funzionalità, il Comune può concedere in uso ad enti, società, associazioni, comitati e gruppi ecc. la gestione e l'organizzazione dei propri impianti sportivi nonché, previo assenso dell'Autorità scolastica interessata, l'utilizzo delle palestre delle scuole comunali mediante apposita convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra le parti.

Qualora a fronte dell'attività da svolgere dal concessionario sia prevista a qualsiasi titolo l'erogazione a suo favore di un contributo, questo dovrà essere determinato in rapporto al valore ed alla rilevanza delle iniziative ed al loro effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

CAPO III ALTRE PROVVIDENZE

ART. 19

MANIFESTAZIONI VARIE E CELEBRAZIONI

I contributi per manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive, le fiere, le mostre e l'organizzazione di celebrazioni ed anniversari possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente l'iniziativa, gli scopi perseguiti e sia corredata dal preventivo analitico dei costi previsti.

L'entità del contributo sarà determinata con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle concrete risorse finanziarie che possono essere destinate agli interventi di cui trattasi in rapporto alle esigenze complessive di bilancio tenendo conto:

- della rilevanza dell'iniziativa dando preferibilmente la preferenza a quelle a carattere di riconosciuta tradizione;
- alla conformità dell'intervento alle funzioni ed agli obiettivi della programmazione comunale;
- all'entità degli oneri finanziari che l'iniziativa comporta per il promotore.

L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliants, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

ART. 20

PATROCINIO COMUNALE

Ai fini del presente regolamento, per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce previa valutazione dell'istanza e tenendo conto dei seguenti criteri: } //

- attinenza dell'attività alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione;
- assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADRIA"

ART. 21

CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI E CONCESSIONE IN USO O COMODATO DI BENI COMUNALI

Possono essere corrisposti contributi a persone, enti, società, cooperative, comitati, gruppi anche di volontariato a fronte di convenzioni finalizzate alla realizzazione di particolari iniziative di pubblico interesse a carattere sociale, civile e culturale o a specifici interventi o progetti in campo ecologico o della promozione di attività economiche volti a procurare un vantaggio concreto alla collettività.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra le parti e determina la misura del contributo in relazione al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

In caso di stipula di convenzione con organizzazioni di volontariato si dovrà inoltre tener conto delle disposizioni dettate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).

Il Comune, a sostegno dell'attività di enti, associazioni, comitati, gruppi anche di volontariato che operano, senza fini di lucro, nel territorio comunale in campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario e in altri settori di rilevante interesse pubblico, può concedere in uso o

dare in comodato beni mobili ed immobili di sua proprietà che non siano utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali.

La convenzione o, in caso di comodato, il contratto fissano la durata del beneficio e stabiliscono le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene e definiscono compiutamente sotto ogni altro aspetto i rapporti e gli obblighi tra le parti.

ART. 22

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune può aderire alle associazioni di enti locali o ad altri organismi locali, provinciali, regionali o nazionali.

I contributi associativi saranno corrisposti nella misura e nei modi che saranno deliberati dagli organi statutari dei predetti organismi.

ART. 23

VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ONORIFICENZE

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio e per suscitare l'attenzione e l'interesse di soggetti qualificati oltreché dell'opinione pubblica in genere, sulle proprie attività e finalità, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali a titolo esemplificativo:

- omaggi floreali in occasione di matrimoni civili celebrati dall'Amministrazione Comunale;
- premi (coppe, medaglie ecc.) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti;
- servizi di ristoro, pranzi in occasione di cerimonie o di rapporti a carattere ufficiale e nei confronti di soggetti esterni rappresentativi e qualificati;
- ogni altra piccola utilità finalizzata al perseguimento degli interessi pubblici dell'Ente in rapporto a concrete esigenze della vita di relazione.

Le spese annue di rappresentanza suddette dovranno, di norma, essere contenute entro l'uno per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

Il Comune istituisce la benemerenza "Adria Riconoscente" da conferire a cittadini, adriesi e non, che si sono distinti nei campi economico, sociale, politico e culturale e a quanti si sono particolarmente prodigati a vantaggio della Citta'.

Detta benemerenza potra' essere assegnata anche ad associazioni del volontariato sociale.

Ai benemeriti che verranno di volta in volta individuati con apposito atto della Giunta Comunale, sara' consegnato un attestato e la medaglia d'oro della Citta'.

ART. 24

INTERVENTI SPECIALI

Per l'erogazione di provvidenze speciali si fara' in particolare riferimento:

- alla L.R. 20 agosto 1987, n. 44 per i contributi a favore di interventi conservativi o di manutenzione a favore delle Chiese e di altri edifici religiosi;
- al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 24.2.1992 per la concessione di contributi finalizzati alla costruzione, ristrutturazione ed adeguamento della "prima casa";
- al legato della defunta signora Lusardi Rosita ved. Mecenati, accettato con deliberazione n. 26 del 14.3.1974, per l'assegnazione di borse di studio a studenti per il compimento degli studi o il conseguimento del diploma di liceo musicale, per sovvenzioni al teatro comunale e per la manutenzione e gestione del Liceo Musicale e della Societa' Concerti "A. Buzzolla";
- alle disposizioni regolamentari e/o legislative vigenti in specifiche materie.

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

ART. 25

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE

Il procedimento per l'ammissione ai contributi economici e provvidenze contemplati al presente titolo si articola, di regola, attraverso le seguenti fasi:

a) **INIZIATIVA.** Il procedimento ha inizio su richiesta del soggetto interessato contenente tutti gli elementi utili all'istruttoria e desumibili dalle norme del presente regolamento per ciascun settore di intervento. Il sottoscrittore che agisce in nome di un ente, associazione, comitato o gruppo anche di volontariato deve indicare l'incarico rivestito. Gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi e le cooperative dovranno presentare, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, ecc.) ed indicare l'eventuale iscrizione in registri od albi.

b) **ISTRUTTORIA.** L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per settore d'intervento valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento con riferimento ai criteri ed alle modalità stabiliti dal presente regolamento. L'Ufficio potrà richiedere, ai fini istruttori, esibizioni documentali ed il rilascio di dichiarazioni. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

c) **FASE DECISORIA.** La pratica debitamente istruita con la relativa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/1990 è trasmessa alla Giunta Comunale per l'adozione di formale provvedimento.

d) **COMUNICAZIONE.** Il procedimento deve obbligatoriamente concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato del quale è garantita la comunicazione al soggetto interessato nei modi e nelle forme previste dalla legge 241/1990.

TITOLO IV

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 26

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI DI
NATURA ECONOMICA

E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

In conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'albo predetto sara' aggiornato annualmente entro il 31 marzo e trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 27

TENUTA DELL'ALBO

La tenuta dell'Albo, l'aggiornamento e la verifica dei dati in base alle risultanze contabili e' curata dall'ufficio Ragioneria sulla scorta degli elenchi predisposti, per settori d'intervento, dagli uffici che hanno istruito le relative pratiche.

L'albo predetto dovra' contenere l'indicazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze con le generalita' ed il domicilio degli stessi, qualora si tratti di persone fisiche e, nel caso di enti, con la specificazione della denominazione, della sede sociale, nonche' del numero di partita IVA. Dovranno, inoltre, essere indicati gli importi erogati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi e le disposizioni di legge o regolamentari sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 28

PUBBLICITA' DELL'ALBO

All'albo sara' data pubblicita' mediante avvisi al pubblico e potra' essere consultato da ogni cittadino.

Copia dell'albo sara' depositata presso l'Ufficio Informa Cittadini a disposizione di quanti vorranno visionarlo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

NORME FINALI

Qualsiasi forma d'intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarieta' sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso anche per interpretazione estensiva o per analogia oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare i vincoli legislativi e regolamentari previsti per tali servizi.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento e' comunque subordinato alla disponibilita' dei rispettivi fondi di bilancio.

Qualora i fondi anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici fatti salvi quelli gia' concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte del CO.RE.CO. e la pubblicazione prevista dallo statuto.

Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Finalita'
- Art. 2 Le varie provvidenze
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Misura delle provvidenze

TITOLO II PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I BENEFICI ASSISTENZIALI

- Art. 5 Ammissione ai servizi sociali
- Art. 6 Reddito minimo vitale e sussidi economici di base
- Art. 7 Interventi straordinari
- Art. 8 Servizio mantenimento inabili e minori in istituto
- Art. 9 Servizi soggiorni-vacanza
- Art. 10 Interventi speciali ed altri vantaggi economici

CAPO II IL PROCEDIMENTO

- Art. 11 Procedimento per l'ammissione alle provvidenze assistenziali
- Art. 12 Verifiche e controlli

TITOLO III BENEFICI A PERSONE, ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.

CAPO I PROVVIDENZE NEL SETTORE SCOLASTICO, EDUCATIVO, FORMATIVO E CULTURALE

- Art. 13 Sovvenzioni alle scuole materne private
- Art. 14 Ausili finanziari agli alunni
- Art. 15 Altri interventi nel settore scolastico
- Art. 16 Provvidenze per attivita' culturali ed artistiche da parte di enti, associazioni, comitati ecc.

CAPO II BENEFICI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

- Art. 17 Provvidenze a favore di associazioni, comitati, gruppi, ecc.
- Art. 18 Utilizzazione di impianti e strutture comunali

CAPO III ALTRE PROVVIDENZE

- Art. 19 Manifestazioni varie e celebrazioni
- Art. 20 Patrocinio comunale
- Art. 21 Contributi a seguito di convenzioni e concessione in uso o comodato di beni comunali
- Art. 22 Contributi associativi
- Art. 23 Vantaggi economici da spese di rappresentanza ed onorificenze
- Art. 24 Interventi speciali

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

- Art. 25 Procedimento per l'ammissione alle provvidenze

TITOLO IV ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

- Art. 26 Istituzione dell'albo dei beneficiari di interventi di natura economica
- Art. 27 Tenuta dell'albo
- Art. 28 Pubblicita' dell'albo

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Norme finali
- Art. 30 Entrata in vigore

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 213 del 27.11.1992
esaminata dall'Organo di Controllo senza rilievi (Risc. C.R.C. n. 5738
del 17.12.1992) e pertanto divenuta esecutiva l'8.1.1993.


I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 16.12.1992 al 2.1.1993 senza
opposizione.

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 9.1.1993 al
25.1.1993

Entrato in vigore il 26.1.1993.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]